

Raccomandata con avviso di ricevimento

Radio Fiume Ticino SA
Via Varenna 18
Casella postale 941
6601 Locarno

N. di riferimento/incarto: Radio ZC n°33

Berna, 07 luglio 2008

Decisione

**del Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

nella causa **Radio Fiume Ticino SA, via Varenna 18, c.p. 941, 6601
Locarno**
(in seguito: candidato o concessionario)

concernente **il rilascio di una concessione con mandato di prestazioni e
partecipazione al canone per la zona di copertura n° 33 come
definita al punto 4 dell'allegato 1 all'ORTV**

A Pubblica gara e procedura

1 Oggetto

Visti l'articolo 45 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)¹ e l'articolo 43 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)², il 4 settembre 2007 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha messo a concorso le concessioni per l'emittenza in Svizzera di 41 programmi radiofonici locali/regionali su OUC e 13 programmi di televisione regionale. Il testo della pubblica gara è pubblicato nel Foglio federale³ nonché sul sito Internet dell'UFCOM (www.ufcom.admin.ch), dove è peraltro disponibile la relativa documentazione.

Le concessioni messe a concorso riguardano le zone di copertura definite dal Consiglio federale in data 4 luglio 2007 (cfr. allegato 1 e 2 all'ORTV) e conferiscono ai rispettivi titolari il diritto d'accesso alla necessaria infrastruttura di diffusione. 21 delle concessioni per radio OUC danno inoltre diritto a ricevere annualmente una quota dei proventi del canone fissata in precedenza dal DATEC. Per quanto riguarda la zona di copertura n° 33 come definita al punto 4 dell'allegato 1 all'ORTV, la partecipazione al canone ammonta a 757'491 franchi.

2 Procedura

La pubblica gara si è conclusa il 6 dicembre 2007. Entro tale data, per le 54 concessioni per radio OUC e TV regionali messe a concorso l'UFCOM ha ricevuto 75 candidature. Dopo un primo esame formale tre candidati si sono ritirati. Il 28 dicembre 2007 l'UFCOM ha avviato un'indagine conoscitiva sui rimanenti 72 dossier di candidatura, consultabili anche sul sito Internet dell'Ufficio. Gli stessi candidati, i Cantoni, le associazioni di categoria facenti capo al settore radiotelevisivo e a quello pubblicitario nonché gli altri ambiti interessati sono dunque stati invitati ad esprimersi in merito entro il 20 febbraio 2008 (prolungazioni sono state concesse fino al 7 marzo 2008). In totale sono stati inoltrati 129 pareri pubblicati all'indirizzo www.ufcom.admin.ch. Dall'11 marzo al 16 aprile 2008 i candidati hanno avuto la possibilità di far valere il proprio diritto di audizione in merito ai pareri espressi.

Il candidato è l'unico ad aver presentato domanda, il 5 dicembre 2007, per l'ottenimento di una concessione per l'emittenza di un programma radiofonico su OUC nella zona di copertura n° 33 come definita al punto 4 dell'allegato 1 all'ORTV. Il Consiglio di Stato ticinese ha ritenuto che non vi fosse alcun impedimento nel rilasciare la concessione sulla base di quanto fin qui svolto dal candidato come pure della validità e dell'utilità delle trasmissioni realizzate e diffuse. Il candidato non ha preso posizione in merito ai pareri inoltrati all'UFCOM nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

¹ RS 784.40, cfr. www.admin.ch/ch/i/rs/c784_40.html

² RS 784.401, cfr. www.admin.ch/ch/i/rs/c784_401.html

³ FF 2007 5671

3 Disdetta delle concessioni rilasciate secondo il diritto previgente

La durata delle concessioni radio OUC attribuite in virtù del diritto previgente (legge federale del 21 giugno 1991⁴ sulla radiotelevisione e ordinanza del 6 ottobre 1997⁵ sulla radiotelevisione) era fissata a cinque anni dall'entrata in vigore della nuova LRTV, a patto che l'autorità concedente non decidesse di disdirle prematuramente. Nel settembre 2007 il DATEC ha fatto uso di questa possibilità disdicendo anticipatamente tutte le concessioni per radio OUC con effetto al 31 marzo 2009.

B Considerandi

1 Sotto il profilo formale

1.1 Competenza

La concessione di radiodiffusione con diritto d'accesso attribuita mediante la presente decisione è una concessione con mandato di prestazioni e partecipazione al canone ai sensi dell'articolo 38 LRTV. In virtù dell'articolo 45 capoverso 1 LRTV, l'autorità competente per il rilascio delle concessioni di radiodiffusione è il DATEC.

1.2 Entrata in materia

Il candidato ha presentato il suo dossier entro il termine fissato nel bando di concorso. I documenti prodotti soddisfano le esigenze formali poste dalla guida dell'UFCOM del 4 settembre 2007 per l'inoltro delle domande di concessione.⁶ Si è dunque deciso di entrare nel merito nella domanda.

2 Sotto il profilo materiale

2.1 Condizioni per il rilascio di una concessione

Per ottenere una concessione il candidato deve soddisfare le condizioni riportate all'articolo 44 capoverso 1 LRTV. Dall'esame del dossier di candidatura è emerso che il candidato risponde a questi criteri.

2.2 Adempimento del mandato di prestazioni definito nella pubblica gara

Poiché il candidato è stato l'unico ad aver presentato domanda per la concessione, non è necessario condurre una procedura di selezione. Anche se in questo caso le argomentazioni addotte dal candidato riguardo ai diversi elementi del mandato di prestazioni non sono state utilizzate per operare una scelta tra vari candidati, esse costituiscono una vera e propria dichiarazione d'intenti. Lo stesso testo della pubblica gara rammenta d'altronde

⁴ [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]

⁵ [RU 1997 2903, 1999 1845, 2001 1680, 2002 1915 art. 20 3482, 2003 4789, 2004 4531, 2006 959 4395]

⁶ www.ufcom.admin.ch → radio & televisione → Attualità → Rilascio delle nuove concessioni per radio OUC e TV regionali → Informazioni complementari

il carattere vincolante delle affermazioni fatte durante la procedura di rilascio della concessione.⁷

2.2.1 Fattori input

L'adempimento del mandato di prestazioni presuppone strutture organizzative che garantiscono la qualità, condizioni di lavoro adeguate e un numero sufficiente di giornalisti che lavorano in base a standard professionali. L'insieme di questi elementi costituisce la categoria dei "fattori input".

Per garantire la qualità richiesta, il candidato si è dotato di uno specifico Regolamento del personale, di uno Statuto di redazione, di una Carta dei valori e di un Manuale di redazione. Questi documenti hanno per scopo di disciplinare la qualità del lavoro dei dipendenti e di mettere in atto le misure da adottare per giungere a questo obiettivo sia da parte del candidato sia da parte dei dipendenti. In modo particolare lo Statuto di redazione sancisce l'indipendenza della redazione, la regolarità delle riunioni, il diritto di rappresentanza, il diritto di essere informati sui cambiamenti dell'assetto societario ed il diritto ad una formazione continua. Il Manuale di redazione è uno strumento intento ad aiutare il programmatore a fornire la qualità redazionale richiesta. Questo strumento permette di verificare in modo costante la qualità del prodotto. Inoltre, il documento precitato serve per formalizzare compiti, riunioni informative, specifiche tappe di controllo e di verifica nella formazione dei programmi e nella loro diffusione. Infine la Carta dei valori rappresenta uno strumento direttore base che ispira la linea editoriale del candidato nella sua scelta nell'ambito delle testate giornalistiche come nell'ambito dell'azienda.

Il candidato è pronto, nell'ambito della nuova concessione, a conferire un mandato di verifica della qualità e dei processi lavorativi ad una società esterna riconosciuta dall'UFCOM.

Il candidato dichiara impegnarsi con le altre emittenti private ticinesi a creare insieme le condizioni per un'adeguata formazione dei suoi programmisti e praticanti nell'ambito della loro professione. In tal senso, al di là della formazione interna che Radio fiume Ticino opererà nella propria azienda, l'emittente si impegna ad organizzare, insieme con le altre emittenti ticinesi, dei corsi di dizione e recitazione per i collaboratori con il Centro Teatro Attivo di Milano (CTA) ed a far partecipare i redattori praticanti ai Corsi di giornalismo della Svizzera italiana.

Le condizioni di lavoro rispettano le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di categoria (Associazione delle Radio Private Svizzere ARPS). Il personale ha la possibilità di seguire delle lezioni in redazione come di frequentare i corsi di giornalismo della Svizzera italiana.

2.2.2 Fattori output

Le esigenze poste nella pubblica gara riguardano soprattutto le prestazioni informative che devono in particolare coprire i fatti e fenomeni di rilievo a livello locale e regionale. Nel

⁷ Pubblica gara del 4 settembre 2007, punto 3.3, secondo paragrafo, consultabile alla pagina www.ufcom.admin.ch → radio & televisione → Attualità → Rilascio delle nuove concessioni per radio OUC e TV regionali → Informazioni complementari

riportare tali avvenimenti occorre peraltro tenere conto dell'applicazione dell'obbligo di pluralità a livello di opinioni, temi, provenienza geografica e forma dei contenuti.

Il candidato è un'emittente legata al suo bacino di utenza. L'informazione radiofonica tiene conto della cronaca internazionale e nazionale concentrandosi principalmente sulla realtà della zona attribuitagli. Oltre all'informazione, l'intrattenimento che fa riferimento ad avvenimenti, ad iniziative sociali, culturali e ricreative regionali e locali fa parte integrante del palinsesto. Per rispondere ai requisiti del mandato di prestazioni, il candidato intende potenziare ancora il suo prodotto redazionale in termini di organico a disposizione e di tempo dedicato all'informazione ed all'approfondimento.

L'informazione è strutturata sull'arco dell'intera giornata, in più appuntamenti informativi. Accanto a questi appuntamenti, ci sono degli spazi di approfondimento su temi regionali, dibattiti politici o su temi di attualità.

Nel campo dell'informazione il candidato si impegna a promuovere un'informazione libera ed indipendente, scevra dal condizionamento di partiti politici, gruppi di pressione o di interesse. La libera formazione delle idee in un contesto di pluralismo è promossa dal candidato come il rispetto delle persone e della dignità umana. Il principio di equità e la ricerca della verità sono sanciti come leitmotiv valido nel lavoro quotidiano.

2.2.3 Diffusione

Come esplicitamente richiesto nel bando di concorso i candidati dovevano inoltrare un progetto contenente i dettagli in merito alla diffusione tecnica e allo scaglionamento nel tempo del programma nonché al suo finanziamento.

Il candidato copre per ora la maggior parte della zona di concessione del Sopraceneri, il Moesano ed il Distretto di Lugano. Un ulteriore sforzo sarebbe necessario per coprire l'intera zona di concessione del Sopraceneri, soprattutto la Leventina.

D'altra parte, il candidato ha l'intenzione di coprire l'asse autostradale Nord-Sud nel tratto Lugano-Chiasso. Nell'immediato futuro è previsto il trasferimento della postazione di Monti di Fosano a Gerra Lutri. Nei prossimi anni, il candidato desidera ottenere la copertura delle gallerie autostradali del San Gottardo e del Monte Ceneri.

2.3 Risultato intermedio

Alla luce di queste considerazioni la concessione per l'emittenza di un programma radiofonico locale/regionale su OUC nella zona di copertura n° 33 come definita al punto 4 dell'allegato 1 all'ORTV può essere attribuita al candidato.

2.4 Singole disposizioni della concessione

2.4.1 Diffusione (articolo 2 della concessione)

Viste le peculiarità della diffusione in standard analogico, secondo le disposizioni dell'articolo 26 capoverso 1 dell'ordinanza del Consiglio federale del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)⁸ la concessio-

⁸ RS 784.102.1

ne di radiodiffusione conferisce al titolare il diritto a una concessione di radiocomunicazione per la diffusione via etere del suo programma nella zona di copertura definita nella concessione. Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni⁹ la concessione di radiocomunicazione verrà rilasciata dall'UFCOM.

Oltre alla diffusione in standard analogico su frequenze OUC, la presente concessione prevede la possibilità per le emittenti più innovatrici di diffondere parallelamente lo stesso programma anche in standard digitale sulle frequenze OUC loro attribuite. La concessione di radiocomunicazione disciplinerà l'impiego digitale delle frequenze OUC nonché le modalità per la copertura della zona di diffusione mediante tecniche di radiocomunicazione, l'Autorità concessionaria può prevedere uno preciso scaglionamento nel tempo a medio termine che permetterebbe agli ascoltatori di ricevere correttamente il programma.

2.4.2 Partecipazione al canone (articolo 3 della concessione)

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 lettera b LRTV la partecipazione al canone serve, insieme alle possibilità di finanziamento della zona di copertura, a garantire l'adempimento del mandato di prestazioni in una determinata regione. Il Dipartimento stabilisce le singole quote dei proventi del canone tenendo conto dell'ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell'investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni (art. 40 cpv. 2 LRTV). Il DATEC ha precisato queste disposizioni prima della messa a concorso delle concessioni e ha pubblicato i relativi risultati.¹⁰

I parametri per la definizione delle quote di partecipazione al canone sono suscettibili di continui cambiamenti. Sia le condizioni economiche della zona di copertura sia la configurazione delle entrate degli oneri delle emittenti cambiano di continuo. Per queste ragioni il DATEC verifica regolarmente l'ammontare delle singole quote di partecipazione al canone (di regola ogni cinque anni, ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 ORTV) e le adegua di volta in volta alle nuove condizioni; pertanto, la quota di partecipazione al canone può aumentare o diminuire nel tempo.

Stando a quanto indicato nel testo della pubblica gara del 4 settembre 2007 il titolare della concessione ha diritto a una partecipazione al canone annua pari a 757'491 franchi. In virtù dell'articolo 39 ORTV l'importo non può superare il 50 per cento dei costi d'esercizio dell'emittente. L'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione¹¹ definisce le modalità di calcolo dei costi d'esercizio computabili. Al momento della presentazione annuale del proprio consuntivo di cui all'articolo 42 capoverso 1 LRTV, il concessionario è tenuto a rispettare le istruzioni dell'UFCOM in merito alla struttura del piano contabile.

⁹ RS 784.101.112

¹⁰ per il calcolo dei singoli importi cfr. www.ufcom.admin.ch → radio & televisione → Attualità → Rilascio delle nuove concessioni per radio OUC e TV regionali → Informazioni complementari

¹¹ RS 784.401.11

In base alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze concernenti la legislazione in materia di sussidi, il versamento della quota di partecipazione al canone è scaglionato. L'80 per cento della cifra comunicata nella pubblica gara è versata in quattro rate trimestrali sull'arco dell'anno corrispondente. Il pagamento del restante 20 per cento avviene l'anno successivo, previa verifica del consuntivo presentato dall'emittente.

2.4.3 Portata del mandato di prestazioni (articolo 4 della concessione)

Nel dossier di candidatura il concessionario ha illustrato nel dettaglio le misure che prevede di adottare per adempiere il mandato di prestazioni. Queste indicazioni sono state determinanti nella decisione del DATEC in merito all'aggiudicazione della concessione. Dato il loro carattere vincolante¹², sulla base del principio della buona fede, applicabile anche ai privati (art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 dicembre 1998)¹³, il concessionario è tenuto a rispettare gli impegni presi.¹⁴

La portata dell'obbligo di esercizio cui sottostà il concessionario è definita dagli impegni sottoscritti nel corso della pubblica gara e dalle disposizioni contenute nella concessione. Qualora determinate circostanze costringano il concessionario a diminuire temporaneamente le sue prestazioni, egli è tenuto a richiedere l'autorizzazione dell'UFCOM, che definisce le modalità delle prestazioni del concessionario durante il periodo transitorio entro il quale ripristinare la normale portata d'esercizio.¹⁵

2.4.4 Mandato di programma (articolo 5 della concessione)

Il fulcro del mandato di programma definito nella concessione è costituito dal resoconto variegato dei più significativi aspetti della vita locale. Affinché sia seguita dalla porzione più vasta possibile di pubblico, come auspicato dal legislatore, questa prestazione di programma deve essere offerta nel programma radiofonico all'interno dell'orario di grande ascolto. Indubbiamente, con lo sviluppo multimediale cresce l'importanza di Internet per le emittenti radiotelevisive. Tuttavia, l'offerta in Internet proposta dalle emittenti rimane, conformemente alla concessione, un prodotto relativo al programma. Per questa ragione le componenti principali del mandato di prestazioni devono trovare il proprio spazio all'interno del programma radiofonico e non possono solo essere proposte sul sito Internet dell'emittente.

Per la scelta dei contenuti offerti in Internet il titolare della concessione è libero da vincoli. Tuttavia, riguardo al finanziamento dell'offerta in Internet si osserva una particolarità: per legge i beneficiari dei proventi del canone sono tenuti a impiegare i mezzi finanziari in modo conforme alle prescrizioni (art. 41 cpv. 2 LRTV), nell'ottica dell'adempimento del mandato di prestazioni. Per tale motivo, la presenza in rete può essere sussidiata attraverso il canone unicamente qualora l'offerta in Internet ricopra una funzione di completa-

¹² Cfr. nota 7

¹³ RS 101

¹⁴ Cfr. Decisione del Tribunale federale del 30 aprile 2001 nella causa TV3 AG, considerandi 3 b), consultabile alla pagina <http://www.bger.ch/it/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm> (testo della decisione unicamente in tedesco)

¹⁵ Cfr. Decisione del Tribunale federale del 30 aprile 2001 nella causa TV3 AG, considerandi 3 d), loc. cit. (testo della decisione unicamente in tedesco)

mento e approfondimento connessa al programma radiofonico e contribuisca pertanto in modo effettivo ad adempiere il mandato di prestazioni. Le informazioni online finanziate attraverso la partecipazione al canone devono quindi mostrare un legame temporale e tematico diretto con le singole trasmissioni: ad esempio approfondimenti su trasmissioni attuali, informazioni contestuali, anteprime o interviste sul tema della trasmissione. Se i contributi offerti in Internet non mostrano questa relazione con il programma, devono essere finanziati attraverso altre fonti (pubblicità, sponsorizzazione, contributi dei membri, ecc.).

2.4.5 Condizioni di lavoro di categoria (articolo 7 della concessione)

Le condizioni di lavoro in uso nel settore sono considerate soddisfatte se il concessionario dimostra di aderire a un contratto collettivo di lavoro, di aver stipulato un contratto aziendale con i rappresentanti dei propri dipendenti oppure di conformarsi agli standard elaborati dalle associazioni di categoria come l'Associazione radio private svizzere ARPS e TeleSuisse (valori di riferimento per il 2007: settimana lavorativa di 42 ore, stipendio mensile minimo di 4'000 franchi lordi, 4 settimane di vacanza). Le condizioni lavorative sono comunque soggette a variazioni, poiché evolvono nel tempo. Per questo motivo l'autorità di vigilanza si riserva il diritto di svolgere indagini sulle condizioni di lavoro nel settore radiofonico e televisivo, informare il pubblico sui risultati delle inchieste¹⁶ e, se del caso, prescrivere nell'ambito della sua attività di sorveglianza le condizioni di lavoro del settore così definite. Il concessionario è tenuto a fornire gratuitamente all'UFCOM tutta la documentazione e le informazioni di cui l'Ufficio ha bisogno (art. 17 cpv. 1 LRTV).

2.4.6 Durata della concessione (articolo 11)

Nel settembre 2007 il DATEC ha stabilito la disdetta anticipata, con effetto al 31 marzo 2009, della concessione rilasciata al concessionario secondo il diritto previgente. La nuova concessione entrerà dunque in vigore allo scadere del termine sopraccitato, a condizione che non venga interposto ricorso contro la presente decisione di cui la concessione è parte integrante. Qualora il concessionario decidesse di rinunciare anzitempo alla concessione precedente, tramite dichiarazione scritta, l'entrata in vigore della nuova concessione verrebbe anticipata. La nuova concessione è valida fino al 31 dicembre 2019.

Il rilascio della concessione determina l'obbligo di esercizio dell'emittente. Per adempiere il mandato di prestazioni il titolare della concessione deve produrre un programma i cui contenuti rispettino le prescrizioni fissate nella concessione e diffonderlo o farlo diffondere. Qualora il titolare della concessione non inizi l'emissione entro 90 giorni dal momento in cui la rete di trasmettitori è disponibile a operare conformemente alla concessione, la concessione decade automaticamente.

Come già illustrato al considerando B 2.4.1, la presente concessione conferisce al proprio titolare il diritto alla diffusione terrestre via etere del suo programma all'interno della zona di copertura assegnatagli. L'UFCOM rilascerà la corrispondente concessione di radiocomunicazione dopo l'entrata in vigore della presente concessione. Tra tale momento e quello del rilascio della nuova concessione, basata sul nuovo diritto, può trascorrere un determinato periodo di tempo. Per assicurare una base giuridica di riferimento per

¹⁶ Art. 87 LRTV

l'utilizzo delle frequenze OUC in questa fase transitoria, è provvisoriamente prolungata la validità degli elementi di tecnica radio della vecchia concessione, in particolare la descrizione della rete e le relative schede dati.

Il concessionario ha innanzitutto l'obbligo di diffondere il proprio programma. Se egli non provvede ad avviare la programmazione entro 90 giorni dall'accertamento della disponibilità operativa della rete di trasmettitori ai sensi della concessione di radiocomunicazione, la concessione si estingue automaticamente.

3 Spese

L'ammontare della tassa amministrativa riscossa per il trattamento della candidatura è disciplinato dall'articolo 100 capoverso 1 lettera a LRTV in combinato disposto con l'articolo 79 capoverso 1 ORTV. Viene applicata una tariffa oraria di 104.- franchi. Per il trattamento della presente domanda sono state impiegate 48 ore. La tassa amministrativa ammonta pertanto a **4'992 franchi**. La fattura a carico del concessionario sarà trasmessa con posta separata dopo la crescita in giudicato della decisione.

Per questi motivi il DATEC decide:

1. La concessione di radiodiffusione con mandato di prestazioni e partecipazione al canone per la zona di copertura n° 33 come definita al punto 4 dell'allegato 1 all'ORTV è attribuita a Radio Fiume Ticino SA sulla base del documento allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
2. La tassa amministrativa per lo svolgimento della procedura di rilascio della concessione ammonta a 4'992 franchi. La fattura a carico di Radio Fiume Ticino SA sarà trasmessa con posta separata dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
3. La presente decisione è notificata a Radio Fiume Ticino SA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Moritz Leuenberger
Consigliere federale

sig. Moritz Leuenberger

Allegato: concessione

Rimedi giuridici

Contro questa decisione può essere interposto ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso non decorre dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso. L'atto di ricorso deve essere inoltrato a:

Tribunale amministrativo federale
Casella postale
3000 Berna 14

L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni con indicazione dei mezzi di prova e la firma del/della ricorrente o del suo rappresentante. Devono inoltre essere allegati la presente decisione e gli eventuali mezzi di prova nella misura in cui il/la ricorrente ne è in possesso.